

Le conseguenze in caso non si rispettino le misure restrittive dell'Ue per l'export in Russia

Violazioni all'embargo salate

Multe fino a 250 mila euro e può scattare la detenzione

Pagina a cura
di SARA ARMELLA

Multe da 15 mila euro e fino a 250 mila euro e pena detentiva da due a sei anni: sono particolarmente rilevanti le conseguenze previste in caso di violazione delle misure restrittive imposte dall'Unione europea nei confronti della Russia. Oltre alle sanzioni amministrative, gli operatori possono incorrere anche in responsabilità di natura penale. E per le imprese esportatrici c'è da prestare attenzione anche alle deroghe e autorizzazioni previste dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (Uama).

L'invasione russa dell'Ucraina ha comportato l'applicazione da parte dell'Ue di sanzioni economiche che si sono sostanziate in veri e propri blocchi commerciali all'export verso i territori russi e bielorusi, la violazione dei quali è punita con pene detentive.

I principali divieti riguardano quattro categorie di prodotti: i beni dual use (ossia prodotti a duplice uso), comprensivi di tutte le merci e le tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari, le altre tecnologie utilizzabili per la sicurezza e la difesa (cosiddetti quasi dual use), i beni che interessano il settore dell'energia e dei trasporti e, infine, i prodotti di lusso.

Le misure restrittive. Con l'obiettivo di impedire il rinnovamento dell'arsenale militare russo, a partire dal 25 febbraio 2022, l'Unione europea ha disposto il divieto assoluto di esportare prodotti a duplice uso (individuati nell'allegato I del Regolamento 821/2021). Sono classificabili come prodotti dual use, per esempio, i materiali nucleari, elettronici, i calcolatori o i sensori, in quanto elementi essenziali delle apparecchiature belliche moderne.

La Commissione europea ha disposto il blocco all'esportazione anche dei cosiddetti beni quasi dual use. Si tratta, in particolare, di una lista di prodotti (riportata nell'all. VII del Regolamento 328/2022), che, pur non rientrando nella categoria dei dual use, possono essere utilizzati per ragioni di difesa e di sicurezza. In tale elenco sono compresi, tra i tanti, i convertitori, le macchine a raggi X o i diversi circuiti integrati.

Il divieto di esportazione dei prodotti dual use e quasi dual use può essere derogato in casi eccezionali e previa autorizzazione dall'Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), autorità del ministero degli esteri competente a verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti per le esenzioni previste. Al riguardo, occorre evidenziare come la stessa Ua-

Le sanzioni applicabili		
Comportamento	Violazione	Pena
Violazione della normativa dual use	Spedizione all'estero prodotti e tecnologie in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'Uama o fondate su documentazione falsa	Art. 18, comma 1, dlgs 221/2017: pena detentiva dai due ai sei anni, o con la multa da 25 mila a 250 mila euro
Violazione della normativa per i beni quasi dual use	Spedizione all'estero prodotti listati, come quelli quasi dual use, in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'Uama o fondate su documentazione falsa	Art. 20, comma 2, dlgs 221/2017: pena detentiva dai due ai sei anni, o con la multa da 25 mila a 250 mila euro
Altre violazioni delle misure restrittive	Esportazioni di prodotti oggetto di misure restrittive unionali per le quali non è prevista una specifica autorizzazione	Art. 20, comma 1, dlgs 221/2017: pena detentiva dai due ai sei anni
Competenti a verificare il rispetto dei divieti sono l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza		
La Polizia giudiziaria può confiscare i prodotti oggetto di divieto		
Se la merce non è più reperibile è possibile effettuare una confisca per equivalente		

ma abbia bloccato, fino al 7 aprile 2022, l'efficacia di tutte le autorizzazioni precedentemente concesse, determinando un divieto assoluto per ogni esportazione in Russia di tali tecnologie.

Sempre al fine di indebolire alcuni settori strategici per l'economia russa, l'Ue ha, inoltre, disposto tra fine febbraio e metà marzo, diversi divieti di esportazione verso la Russia dei prodotti utilizzabili per l'industria petrolifera (all. IX del Regolamento 2022/328), aeronautica e spaziale (all. X del Regolamento 2022/328) e per la navigazione marittima (all. IV del Regolamento 2022/394), come le apparecchiature per la navigazione e per la radiocomunicazione.

Risponde, invece, alla diversa esigenza di colpire direttamente l'oligarchia e la classe dirigente russa, il blocco imposto sulle esportazioni delle merci di lusso, tra cui alcuni prodotti tipici del Made in Italy, quali vini, tartufi e gioielli del valore superiore a 300 euro, automobili dal valore superiore ai 50 mila euro e motocicli che valgano più di 5 mila euro (nonché altri beni specificamente indicati nell'all. XVIII del Regolamento 2022/428). Per tali limitazioni commerciali non è previsto, tuttavia, nessun regime autorizzativo simile a quello della normativa dual use, ma semplici obblighi di informativa e notifica preventiva al ministero degli esteri.

I divieti non riguardano soltanto l'export dall'Italia alla

Russia dei prodotti elencati, è infatti vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento diretto o indiretto, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia.

Occorre evidenziare, pertanto, come non siano soltanto le operazioni effettuate con trasporto verso la Russia a essere incluse nel campo di applicazione delle sanzioni disposte dall'Ue. Anche la semplice vendita di prodotti oggetto di restrizione che si trovino già in Russia, effettuata nei confronti di soggetti russi, rappresenta, infatti, una violazione degli embarghi Ue.

Analogamente, anche le eventuali triangolazioni in paesi non allineati, come la Cina o la Turchia, sono trattate dalle Autorità nazionali alla stregua di dirette esportazioni in Russia o dal territorio russo. Tutti i regolamenti istitutivi delle sanzioni specificano, infatti, che non solo sono vietate le esportazioni dirette verso la Russia, ma anche le operazioni relative a prodotti destinati a essere utilizzati nel territorio russo (cosiddette triangolazioni).

Dal punto di vista soggettivo, sono inclusi nell'ambito applicativo delle sanzioni non soltanto coloro che sono direttamente coinvolti nelle operazioni, ma anche gli operatori «terzi», che partecipano indirettamente all'attività elusiva. La normativa unionale dispone, infatti, un esplicito divieto alla partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività aventi l'effetto di

eludere i divieti introdotti dall'Ue.

In questo contesto, è indispensabile per le imprese e per gli operatori che operano nel commercio internazionale prestare particolare attenzione all'export control ed effettuare una due diligence preventiva dei prodotti e delle loro destinazioni, per evitare di incorrere nell'applicazione delle rilevanti sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi in questione.

Le sanzioni internazionali. La normativa di riferimento è contenuta nel dlgs 221/2017, che punisce il mancato rispetto delle restrizioni commerciali disposte dall'Ue. La norma, anche se antecedente al conflitto, è applicabile anche alle recenti sanzioni imposte alla Russia e alla Bielorussia.

Tale disciplina prevede, nello specifico, diverse pene a seconda che la normativa violata sia relativa alla trasmissione di tecnologie dual use oppure ai divieti di esportazione dei prodotti oggetto delle misure dell'Unione. In questo contesto, assumono particolare rilevanza le autorizzazioni Uama per le esportazioni dei prodotti oggetto delle restrizioni.

Per quanto concerne la violazione della normativa dual use, infatti, è punito con una pena detentiva dai due ai sei anni, o con la multa da 25 mila a 250 mila euro, chiunque trasmetta all'estero prodotti e tecnologie in assenza delle autorizzazioni Uama prescritte (art. 18, com-

ma 1, dlgs 221/2017).

La medesima sanzione è prevista anche per chi esporta o trasmette indirettamente beni dual use, utilizzando autorizzazioni fondate su documentazione falsa.

La semplice esportazione effettuata violando le indicazioni previste nelle singole autorizzazioni ottenute dall'Uama è, invece, punita con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15 mila a 150 mila euro (art. 18, comma 2, dlgs 221/2017).

La trasmissione dei beni definiti come quasi dual use, in assenza delle autorizzazioni Uama richieste, è invece sanzionata con la detenzione da due a sei anni o con la multa da 25 mila euro a 250 mila euro (art. 20, comma 2, dlgs 221/2017).

Per la trasmissione all'estero dei prodotti oggetto di misure restrittive unionali, per le quali non è contemplata una specifica autorizzazione, è, invece, prevista la semplice reclusione da due a sei anni (art. 20, comma 1, dlgs 221/2017).

Tale ipotesi ricorre, in particolare, per la trasmissione all'estero di tutti gli altri prodotti oggetto dei divieti verso la Russia, Bielorussia e territori di Donetsk e Lugansk, che non abbiano possibili utilizzi militari.

Effettuare tali operazioni, violando le prescrizioni individuate per fruire delle eventuali deroghe è, invece, un comportamento punito con la detenzione da uno a quattro anni o una multa da 15 mila euro a 150 mila euro (art. 20, comma 3, dlgs 221/2017).

Sebbene i regolamenti Ue istitutivi delle diverse restrizioni siano direttamente applicabili in Italia, sono esclusivamente le autorità dei singoli paesi membri a essere legittimate a verificare il rispetto dei divieti e a irrogare le sanzioni in caso di violazioni delle misure restrittive.

Le autorità competenti a verificare il rispetto dei divieti sono, pertanto, esclusivamente la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane italiana.

Occorre segnalare, infine, che sia la violazione della normativa dual use che quella relativa alle diverse misure restrittive unionali, comportano la confisca dei prodotti da parte dell'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui i beni non siano più reperibili, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza sono espressamente autorizzate a operare una confisca per equivalente nei confronti del soggetto esportatore, sequestrando beni o somme di denaro dal valore identico ai prodotti trasmessi all'estero in violazione alla normativa Ue.